

Codice A1618A

D.D. 8 marzo 2023, n. 148

**L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di realizzazione di una nuova pista di accesso ai pascoli nel Comune di Limone Piemonte, loc. Vallone della Perla - Proponente: Comune di Limone Piemonte - Approvazione proposta di variante in corso d'opera.**



**ATTO DD 148/A1618A/2023**

**DEL 08/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di realizzazione di una nuova pista di accesso ai pascoli nel Comune di Limone Piemonte, loc. Vallone della Perla - Proponente: Comune di Limone Piemonte – Approvazione proposta di variante in corso d'opera.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 18/12/2018 (Prot. n. 59286) al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B, il Comune di Limone Piemonte (nella persona del Sindaco, Sig. Fruttero Angelo) ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Limone Piemonte (loc. Vallone della Perla), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, al fine di realizzare una pista di accesso ai pascoli;

- l'istanza è stata autorizzata con prescrizioni con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 31/01/2019 da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B su una superficie complessiva di 8.503 mq, di cui 1.055 mq boscati, per un volume complessivo di movimenti terra (comprensivi di scavi e riporti) pari a 3.000 mc, sui terreni censiti a NCT in Comune di Limone Piemonte, F 25 mappali 1 – 3, F. 26 mappale 291, F. 28 mappale 1;

- in data 25/10/2022 (ns. Prot. n. 130258) è pervenuta al Settore scrivente, l'istanza del Comune di Limone Piemonte volta ad ottenere l'autorizzazione ex L.r. 45/1989 della proposta di variante in corso d'opera per un intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo al fine di realizzare una pista di accesso ai pascoli in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nei medesimi terreni indicati al punto precedente;

- in allegato all'istanza di variante è pervenuta la seguente documentazione:

- > relazione tecnica di variante
- > relazione geologico-geotecnica
- > progetto definitivo di variante incluse planimetrie, profilo longitudinale e sezioni.

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r.

45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 07/12/2022 (ns. Prot. n. 152680) è pervenuto al Settore scrivente il parere geologico favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che la proposta di variante in oggetto consiste in modeste variazioni dell'asse stradale al fine di adattarlo il più possibile alla morfologia del versante e alla tipologia di substrato riscontrata in fase esecutiva; tali modifiche hanno comportato una riduzione delle scogliere previste in progetto e un miglioramento del profilo longitudinale con una generale riduzione delle pendenze, in particolare nei tratti maggiormente critici; nel parere medesimo vengono inoltre fornite specifiche prescrizioni;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che i lavori previsti nel progetto di variante risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- vista la finalità dell'intervento, si conferma che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- l'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto lo stesso si inquadra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 34/2018.

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

VERIFICATO che il proponente risulta esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo, in quanto Pubblica Amministrazione.

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa di motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali in corso in via di risoluzione, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

*determina*

di autorizzare, l'istanza di variante in corso d'opera, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Comune di Limone Piemonte (nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Riberi Massimo), ad effettuare movimenti terra volti a realizzare una pista di accesso ai pascoli nei terreni censiti al NCT in Comune di Limone Piemonte, F. 25 mappali 1 – 3, F. 26 mappale 291, F. 28 mappale 1, in località Vallone della Perla, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza di variante che si conserva agli atti, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di carattere generale di seguito riportate.

1. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

2. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

3. i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione rilasciata con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 290 del 31/01/2018, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

4. rimangono comunque valide tutte le altre prescrizioni impartite con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 290 del 31/01/2018.

Vista la finalità dell'intervento, si conferma che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

L'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto lo stesso si inquadra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 34/2018.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 2097 / 2018C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud  
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 50602 del 29/11/2022

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta autorizzazione di variante in corso d'opera su lavori finalizzati alla realizzazione di una pista pastorale nel Vallone San Giovanni, loc. Gias della Perla, in Comune di Limone Piemonte  
Richiedente: Amministrazione comunale di Limone Piemonte  
Parere geologico

In data 29/11/2022, prot. n° 50602, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Amministrazione comunale di Limone Piemonte, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 della variante in corso d'opera in oggetto, relativa a lavori finalizzati alla realizzazione di una pista pastorale nel Vallone San Giovanni, loc. Gias della Perla, in Comune di Limone Piemonte (CN), autorizzati dal settore scrivente con DD n. 290 del 31/01/2019.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica di perizia;
- ✓ planimetria di progetto;
- ✓ sezioni di progetto;
- ✓ profilo longitudinale.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo preventivo effettuato in data 21/09/2022, risulta che la variante in oggetto consiste in modeste variazioni dell'asse stradale al fine di adattarlo il più possibile alla morfologia del versante e alla tipologia di substrato riscontrata in fase esecutiva.

Tali modifiche hanno comportato una riduzione delle scogliere previste in progetto e un miglioramento del profilo longitudinale con una generale riduzione delle pendenze, in particolare nei tratti maggiormente critici.

Referenti

Geol. Pagliero Antonio

Geol. Brovero Matteo

[antonio.pagliero@regione.piemonte.it](mailto:antonio.pagliero@regione.piemonte.it)

[matteo.brovero@regione.piemonte.it](mailto:matteo.brovero@regione.piemonte.it)

Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO

☎ 0171 321911



Si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione degli interventi in variante in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- tutte le scarpate oggetto dei lavori di riprofilatura, in particolare quelle in riporto, dovranno essere inerbite al fine di proteggerle dal dilavamento delle acque superficiali;
- dovrà essere mantenuta nel tempo la corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*